

## QUESITO N. 1

### Furto del cellulare per motivi di gelosia

Tizio, che da tempo intrattiene una relazione amorosa con Caia, viene a conoscenza del fatto che quest'ultima sta frequentando negli ultimi tempi un altro uomo.

Accecato dalla gelosia, la sera stessa si reca presso l'abitazione di Caia e, appena entrato, le chiede di consegnargli il cellulare a dimostrazione della sua fedeltà.

Caia, tuttavia, si oppone a tale richiesta; Tizio allora, vedendo appoggiata sul divano la borsa di Caia con all'interno il telefono cellulare, con gesto repentino la afferra e scappa.

Poche ore dopo, Caia ritrova sul marciapiede, vicino all'ingresso della propria abitazione, la propria borsa, senza il cellulare al suo interno.

Caia si reca quindi presso la più vicina Stazione dei Carabinieri e propone denuncia-querela contro Tizio per il furto sia della borsa che del cellulare.

Successivamente, Tizio viene sottoposto a procedimento per il reato di furto, aggravato dai futili motivi.

Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di furto, illustri i profili di responsabilità che emergono in capo a Tizio e le possibili strategie processuali.

**SCANSIONE DEI MOMENTI CONCETTUALI  
PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO**

<p>1. Lettura del quesito e comprensione delle richieste.</p>	<p><b>Il quesito richiede direttamente ovvero indirettamente di trattare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– brevi cenni sul reato di furto;</li> <li>– la posizione di Tizio;</li> <li>– le possibili strade alternative al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla rimessione della querela ed i relativi effetti.</li> </ul>
<p>2. Evidenziare elementi fattuali rilevanti del quesito.</p>	<p><i>“Accecato dalla gelosia (...) le chiede di consegnargli il cellulare a dimostrazione della sua fedeltà”.</i></p> <p>→ Da tale circostanza si desume che il motivo a delinquere di Tizio è identificabile nella gelosia: ci si deve chiedere se tale motivo integri la circostanza aggravante contestata; inoltre, se sia compatibile con il fine precipuo di trarre profitto dalla successiva condotta furtiva.</p> <p><i>“Con gesto repentino la afferra e scappa”.</i></p> <p>→ La condotta è sussumibile in quella di furto.</p> <p><i>“Caia ritrova sul marciapiede, vicino all’ingresso della propria abitazione, la propria borsa, senza il cellulare al suo interno”.</i></p> <p>→ Tizio dimostra di non voler trarre utilità patrimoniale dall’impossessamento della borsa; dubbi invece con riferimento al cellulare, che non viene ritrovato.</p> <p><i>“Propone denuncia-querela contro Tizio per il furto”.</i></p> <p>→ Da tale circostanza si desume che sussiste la necessaria condizione di procedibilità per il reato di furto.</p>
<p>3. Individuazione del quadro normativo di riferimento.</p>	<p>L’analisi normativa andrà rivolta sulle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 624 c.p.</li> <li>– art. 61 n. 1 c.p.</li> <li>– art. 337 c.p.p. (querela)</li> <li>– art. 340 c.p.p. (rimessione della querela)</li> </ul>
<p>4. Individuato il quadro normativo di riferimento, l’attenzione andrà canalizzata alla comprensione delle problematiche.</p>	<p><b>Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quali sono gli elementi costitutivi del reato di furto?</li> <li>2. La condotta di Tizio è sussumibile in tale fattispecie?</li> <li>3. Il motivo di gelosia integra il dolo specifico del fine di profitto?</li> <li>4. Cosa si intende per profitto?</li> </ol>

**4. Individuato il quadro normativo di riferimento, l'attenzione andrà canalizzata alla comprensione delle problematiche.**

5. In cosa consiste l'aggravante dei futili motivi?
6. Cosa si intende per motivo?
7. Il movente di gelosia può integrare un motivo futile?
8. Nel caso di specie, la gravità del reato è proporzionata rispetto al motivo che ha indotto Tizio ad agire?
9. Quali sono le possibili vie di fuga dal processo?
10. È possibile la rimessione della querela?

**SCALETTA DETTAGLIATA  
PER L'ESPOSIZIONE DEL QUESITO**

<b>Incipit</b>	<p><b>Disciplina rilevante:</b> delitto di furto <i>ex art. 624 c.p.</i> e circostanza aggravante comune dei futili motivi <i>ex art. 61 n. 1 c.p.</i>; remissione della querela (art. 340 c.p.p.) e definizioni alternative del procedimento.</p> <p><b>Questione problematica:</b> il quesito richiede di individuare la consistenza del dolo specifico (fine del profitto) necessario ad integrare la fattispecie; contenuto dell'art. 61 n. 1 c.p., che prevede la circostanza aggravante comune dell'aver agito per motivi futili (compatibile con la gelosia). Successivamente sarà utile illustrare il ricorso alle possibili strade alternative al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla rimessione della querela ed i relativi effetti.</p>
<b>Inquadramento normativo</b>	<p><b>Brevi cenni relativi al reato di cui all'art. 624 c.p.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Soggetto attivo: chiunque, reato comune.</li> <li>– Collocazione sistematica: reati contro il patrimonio.</li> </ul> <p><b>Bene giuridico tutelato:</b> pacifico rapporto materiale tra i consociati e i beni, inteso quale interesse di ciascuno che nulla gli sia illecitamente sottratto.</p> <p><b>Condotta:</b> impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nozione di cosa mobile.</li> <li>– Nozione di sottrazione.</li> <li>– Nozione di impossessamento.</li> </ul> <p><b>Momento consumativo del reato:</b> instaurarsi, anche temporaneo, del dominio dell'agente sulla cosa mobile.</p> <p><b>Dolo:</b> coscienza e volontà della sottrazione e dell'altruità della cosa; dolo specifico del profitto.</p> <p>Condizione di procedibilità: a querela della persona offesa, salvo se aggravato in determinate ipotesi.</p>
<b>Questione problematica</b>	<p><b>Introdurre la prima questione problematica:</b> È necessario evidenziare che sussistono tutti gli elementi oggettivi per la configurabilità del reato di furto (sottrazione a Caia sia la borsa che il cellulare, che costituiscono entrambi "cose mobili", privando la medesima del possesso sugli stessi ed ottenendo la propria signoria su di essi). Residua un dubbio sulla configurabilità del dolo specifico di profitto, avendo Tizio agito per fine di gelosia.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Questione problematica</b></p>	<p><b>Argomentazioni per rispondere alla prima problematica giuridica:</b></p> <p>È necessario partire dalla nozione di fine del profitto e dal dibattito interpretativo sul punto.</p> <p>L'interpretazione estensiva ricomprende anche il vantaggio di natura non patrimoniale ma meramente psichico od emotivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prima critica: lettura teleologica e sistematica e necessario carattere patrimoniale del vantaggio.</li> <li>– Seconda critica: interpretazione sostanzialmente abrogativa della disposizione nella parte in cui prevede il dolo specifico.</li> </ul> <p>Nel secondo orientamento il profitto si sostanzia in un vantaggio di natura patrimoniale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La sussistenza del fine del profitto nel caso di specie si desume considerando che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tizio è inizialmente spinto dalla gelosia;</li> <li>– Tizio ha abbandonato la borsa ma non il cellulare.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Introduzione della seconda questione problematica:</b></p> <p>Nel caso di specie non è configurabile la circostanza aggravante dei futili motivi.</p> <p><b>Argomentazioni per rispondere alla problematica giuridica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nozione di motivo: causa psichica della condotta.</li> <li>– Nozione di futilità del motivo: stimolo esterno lieve e banale, che diviene più che la causa il pretesto per la commissione del reato.</li> <li>– La gelosia non è socialmente riconducibile al futile motivo.</li> </ul> <p>Il reato in questione non è manifestazione sproporzionato rispetto al motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Questioni di procedura</b></p>	<p>Nell'ipotesi di furto semplice, ancorché aggravato dai futili motivi, il trattamento sanzionatorio è limitato e consente l'accesso a tutti i riti speciali e ai possibili benefici di legge (come la sospensione condizionale della pena) e, ancora più rilevante, si tratta di una ipotesi di furto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa, non procedibile d'ufficio.</p> <p>L'estinzione per rimessione di querela ha effetti in ogni stato e grado del procedimento (art. 129 c.p.p.): se deduciamo di trovarci ancora nel corso delle indagini preliminari, rimessione</p>

<b>Questioni di procedura</b>	<p>e accettazione della querela provocheranno l'archiviazione del procedimento; altrimenti, se il P.M. ha già esercitato l'azione penale citando Tizio direttamente innanzi al giudice del dibattimento (art. 550 c.p.p.), il Giudice dovrà pronunciarsi con sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta estinzione del reato.</p> <p>Caia può ancora determinarsi per la rimessione, che nell'ipotesi del furto semplice, procedibile solo a querela, provocherà l'estinzione del reato e di conseguenza l'arresto del procedimento avviato a carico di Tizio.</p> <p>Se la via della rimessione non è possibile, Tizio potrà sempre ricorrere ad uno dei possibili riti alternativi, tutti applicabili nel caso di specie (sospensione con messa alla prova <i>ex</i> artt. 168 c.p. e 464 <i>bis</i> c.p.p.; applicazione della pena su richiesta <i>ex</i> art. 444 c.p.p., giudizio abbreviato <i>ex</i> art. 438 c.p.p.) oppure beneficiare della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che opera sin dalla fase delle indagini come causa di archiviazione (art. 411 c.p.p. <i>supra</i> § 3).</p>
<b>Conclusioni</b>	<p>Tizio può ritenersi responsabile del delitto di furto, attesa la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto, deducibile, anche nella sua accezione più restrittiva, dal fatto che egli non abbia abbandonato o restituito il cellulare a Caia. Il fatto di reato non può però ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p., non potendo la gelosia integrare un futile motivo.</p>

## SOLUZIONE

### Introduzione

Il caso proposto richiede di analizzare il reato di furto e, in particolare, la consistenza del dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie.

Per la completa soluzione del caso è necessario altresì indagare il contenuto dell'art. 61 n. 1 c.p., che prevede la circostanza aggravante comune dell'aver agito per motivi futili. Successivamente, sarà utile illustrare il ricorso alle possibili strade alternative al dibattimento, soffermandosi in particolare sulla rimessione della querela ed i relativi effetti.

### Inquadramento normativo

Il reato di furto è previsto e punito dall'art. 624 c.p., sistematicamente collocato tra i delitti contro il patrimonio, ed è previsto dal legislatore a tutela del pacifico rapporto materiale tra i consociati e i beni, inteso quale interesse di ciascuno che nulla gli sia illecitamente sottratto.

Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

La condotta incriminata consiste nell'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Oggetto materiale della condotta di furto è la cosa mobile altrui. Cosa è, innanzitutto, tutto ciò che è diverso dalla persona umana vivente, ivi compresa, per espresso richiamo normativo, l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. La cosa mobile è pertanto caratterizzata dalla possibilità per il soggetto di appropriarsene e/o impossessarsene. Non è necessario che la cosa oggetto materiale della condotta presenti un valore economico-patrimoniale, ma è sufficiente che rivesta per il soggetto passivo un interesse riconosciuto rilevante dai consociati.

Quanto al concetto di detenzione, la stessa deve intendersi nel senso di disponibilità materiale, ovvero di un autonomo potere materiale sulla cosa in virtù del quale un soggetto si trovi nella possibilità immediata ed attuale – anche meramente virtuale, ma pur sempre effettiva – di signoreggiarla fisicamente.

La condotta incriminata si identifica nella sottrazione e nel successivo impossessamento della cosa.

Per aversi sottrazione è necessaria l'uscita del bene dalla signoria di fatto del precedente possessore; in altri termini occorre l'eliminazione dell'altrui possesso; in tal

senso, la sottrazione, dal punto di vista del soggetto passivo del reato, si sostanzia nello spossessamento; dal punto di vista del soggetto attivo, invece, rappresenta il presupposto per un nuovo impossessamento.

Perché via sia impossessamento da parte del soggetto attivo occorre l'instaurazione di un nuovo potere di fatto sulla cosa.

I due momenti – sottrazione ed impossessamento – non coincidono necessariamente, potendo avere luogo in tempi diversi.

Al fine della consumazione del reato, è necessario, ma anche sufficiente, che la *res* sottratta sia passata, se pur per breve tempo, sotto il dominio dell'agente.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la norma prescrive la volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unita alla consapevolezza dell'altruità della cosa; inoltre, l'agente deve agire necessariamente col fine di trarre profitto, configurandosi un'ipotesi di dolo specifico.

Infine, è da rilevarsi la procedibilità a querela, salvo i casi di fattispecie aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 o 625 c.p.

### Questioni problematiche

Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi oggettivi per la configurabilità del reato di furto.

Tizio, infatti, ha sottratto a Caia sia la borsa che il cellulare, che costituiscono entrambi "cose mobili", privando la medesima del possesso sugli stessi ed ottenendo la propria signoria su di essi.

Con riferimento all'elemento soggettivo, non è discutibile che Tizio fosse a conoscenza dell'altruità dei beni sottratti.

Ciò che invece può porsi in dubbio è la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto dalla condotta furtiva tenuta.

Tizio, infatti, ha agito con il fine di controllare il contenuto del cellulare di Caia, per motivi di gelosia.

Per comprendere se, nel caso di specie, possa dirsi integrato il dolo specifico richiesto dall'art. 624 c.p. e, così, il reato, è necessario delineare il concetto del fine di profitto.

Ebbene, sul punto si registra un contrasto di opinioni tra gli interpreti.

Secondo un primo orientamento, il concetto di profitto andrebbe inteso in senso ampio, tale da ricomprendere anche il vantaggio di natura non patrimoniale, da realizzarsi mediante l'impossessamento della cosa mobile altrui.

Il dolo specifico di trarre profitto potrebbe quindi ritenersi integrato anche laddove il soggetto attivo agisca per soddisfare un proprio bisogno psichico od emotivo, senza la necessaria sussistenza di un'utilità ricavata di natura patrimoniale.

Tale estensivo orientamento è stato duramente criticato, sia in dottrina che in giurisprudenza, da chi sostiene che il profitto, oggetto del dolo specifico, debba consistere necessariamente in un'utilità intesa in senso economico-patrimoniale.

La diversa e più ampia nozione di profitto si porrebbe infatti in contrasto con una lettura teleologica e sistematica della norma: la collocazione dell'art. 624 c.p. nel l'ambito dei delitti contro il patrimonio, infatti, dovrebbe portare ad escludere dalla rilevanza penale quelle condotte appropriative che siano finalizzate alla soddisfazione di un interesse non dotato del carattere patrimoniale proprio del bene giuridico tutelato dalla fattispecie criminosa in esame.

Peraltro, una lettura estensiva della norma che porterebbe ad identificare il fine lucrativo con la semplice volontà di tenere la cosa per sé, comporterebbe l'annullamento del significato proprio del dolo specifico previsto dall'art. 624 c.p., che invece caratterizza la fattispecie delimitando la rilevanza penale dei fatti ivi previsti. Sostanzialmente, il primo degli orientamenti citati porterebbe ad un *interpretatio abrogans* della norma, nella parte in cui prevede che l'agente debba agire con il fine di trarre profitto.

Nel caso in esame, Tizio ha agito, come sopra rilevato, per motivi di gelosia, al fine di scoprire se Caia intrattenesse o meno una relazione con un altro uomo. Il fine in questione può dedursi anche dall'immediato abbandono della borsa, nei pressi della casa di Caia.

Tuttavia, è da rilevarsi come Tizio, pur avendo inizialmente agito per gelosia e non per lucro, non risulta aver abbandonato il telefono cellulare: tale condotta potrebbe dimostrare che, in tal modo, egli abbia voluto trarre profitto anche in senso economico-patrimoniale (in tal senso, cfr. Cass., Sez. V, n. 5467 del 2019).

Alla luce di tali considerazioni, pare arduo escludere il dolo specifico, pur interpretato in senso restrittivo.

Può quindi concludersi per la sussistenza del reato di furto ad opera di Tizio.

Non pare invece configurabile, nel caso di specie, l'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

Tale norma prevede una circostanza, di natura soggettiva, riferita all'abiezione o alla futilità dei motivi.

Per motivo deve intendersi la causa psichica della condotta, ovvero l'impulso, istinto o sentimento che determina il soggetto ad agire.

Il motivo può essere cosciente o incosciente e si distingue dallo scopo dell'azione, che costituisce il consapevole obiettivo della condotta.

L'aggravante in questione è fondata su una maggiore rimproverabilità dell'agente e non può pertanto considerare cause psichiche del tutto sottratte alla sfera di controllo consapevole del soggetto.

La futilità del motivo è stata da sempre considerata sussistente laddove la deter-

minazione al reato sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. Ancora, è considerato futile il motivo quando l'impulso che ha indotto a delinquere manca di quel minimo di consistenza e di spessore qualitativo che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logico con l'azione commessa.

In applicazione di tali principi, la gelosia non può intendersi un futile motivo idoneo ad integrare l'aggravante dell'art. 61 n. 1 c.p., poiché non esula da quelle cause psichiche che, secondo la coscienza comune, sia inidonea a motivare un'azione delittuosa (cfr. in tal senso, da ultimo Cass., Sez. I, n. 49129 del 2018).

Nel caso di specie, pertanto, alla luce anche del fatto che il reato non può considerarsi così grave rispetto al motivo di gelosia che ha mosso Tizio nella propria condotta, è certamente da escludersi l'applicabilità dell'art. 61 n. 1 c.p.

## Questioni di procedura

La vicenda processuale di Tizio e Caia può essere esaminata alla luce delle possibilità offerte dall'iscrizione dell'art. 624 c.p. (aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p.) come ipotesi di reato.

Si tratta di una circostanza particolarmente favorevole, giacché nell'ipotesi di furto semplice, ancorché aggravato dai futili motivi, il trattamento sanzionatorio è contenuto all'interno di una cornice edittale (6 mesi-3 anni) che consente l'accesso a tutti i riti speciali e ai possibili benefici di legge (come la sospensione condizionale della pena) e, ancora più rilevante, si tratta di un furto procedibile esclusivamente a querela della persona offesa (e non d'ufficio).

Laddove i reati sono procedibili a querela di parte, l'ordinamento attribuisce alla persona offesa il diritto di valutare l'opportunità di procedere in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato: la querela contiene allora la dichiarazione di volontà della persona offesa, affinché si dia corso alle indagini e si punisca il sospettato.

In modo del tutto speculare la persona offesa può manifestare una volontà contraria, rinunciando al diritto di querela oppure, successivamente alla proposizione della querela, rimettendola: se il reato non è anche procedibile di ufficio, la rimessione (art. 152 c.p.), estingue il reato.

La querela non è sottoposta a particolari formalità (art. 337 c.p.p.): può essere presentata a tutte le autorità che possono ricevere la denuncia, e può essere resa anche oralmente.

Fondamentale è allora il termine per la sua proposizione, giacché l'ordinamento non consente alla persona offesa un diritto di querela *sine die*: la legge stabilisce che il diritto di querela deve essere esercitato entro 3 mesi dal tempo del commesso reato (art. 124 c.p.), a meno che la legge non disponga altrimenti (e.g. 6 mesi nel delitto di *stalking* ex art. 612 *bis* c.p. o 12 mesi nei casi di violenza sessuale ex art. 609 *septies* c.p.p.).

È nella querela che la persona offesa può chiedere espressamente di avvisata della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., ed eventualmente presentare opposizione (*infra* § 24).

Differentemente dalla querela, la sua remissione (art. 340 c.p.p.) non è subordinata a particolari limiti temporali, ma deve comunque essere presentata entro e non oltre la condanna di primo grado. In talune ipotesi, come negli atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), la remissione può essere solo processuale, affinché il giudice ne valuti la spontaneità, e talvolta irrevocabile.

Può essere tacita o espressa, e può essere presentata all'autorità giudiziaria che sta procedendo in ordine all'ipotesi di reato (c.d. processuale ex art. 340 c.p.p.) o ad altra autorità giudiziaria (c.d. extraprocessuale). Se il querelato accetta la remissione, il reato si estingue, e con esso gli effetti penali.

L'estinzione per remissione di querela ha effetti in ogni stato e grado del procedimento (art. 129 c.p.p.): se deduciamo dal quesito di trovarci ancora nel corso delle indagini preliminari, remissione e accettazione della querela provocheranno l'archiviazione del procedimento; altrimenti, se il P.M. ha già esercitato l'azione penale citando Tizio direttamente innanzi al giudice del dibattimento (art. 550 c.p.p.), il Giudice dovrà pronunciarsi con sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta estinzione del reato, o pronunciarsi già nella fase del pre-dibattimento (art. 469 c.p.p.): nelle ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato il giudice può pronunciare, se le parti non si oppongono, una sentenza di pre-dibattimentale di proscioglimento, che è agli effetti di legge un provvedimento inappellabile.

Nella vicenda di Tizio possiamo ritenere che la querela sia stata validamente proposta da Caia, che ne ha diritto in quanto persona offesa (art. 120 c.p.), entro il termine che la legge stabilisce in questo caso 3 mesi, e che Caia non abbia inteso in alcun modo rinunciarvi (artt. 124 c.p. e 339 c.p.p.).

Caia può ancora determinarsi per la remissione, che nell'ipotesi del furto semplice, procedibile solo a querela, provocherà l'estinzione del reato e di conseguenza l'arresto del procedimento avviato a carico di Tizio. Anche *ad adiuvandum* della remissione, Tizio potrà proporre a Tizia un congruo ristoro economico che, se non varrà ad ottenere il suo perdono ed ottenere la remissione della querela, potrà rilevare quantomeno ai fini dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 *ter* c.p.).

Se la via della riconciliazione non dovesse avere gli esiti sperati, Tizio potrà sempre

ricorrere ad uno dei possibili riti alternativi, tutti applicabili nel caso di specie (sospensione con messa alla prova *ex artt.* 168 c.p. e 464 *bis* c.p.p.; applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p., giudizio abbreviato *ex art.* 438 c.p.p.) oppure beneficiare della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che opera sin dalla fase delle indagini come causa di archiviazione (art. 411 c.p.p. *supra* § 3).

## Conclusioni

In conclusione, nel caso di specie, Tizio può ritenersi responsabile del delitto di furto, attesa la sussistenza del dolo specifico di trarre profitto, deducibile, anche nella sua accezione più restrittiva, dal fatto che egli non abbia abbandonato o restituito il cellulare a Caia.

Il fatto di reato non può però ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p., non potendo la gelosia integrare un futile motivo.

La posizione di Tizio consente di percorrere prioritariamente la via della riconciliazione con Caia e della rimessione della querela. In subordine, potrà valutare le possibili alternative date dai riti speciali e dagli istituti premiali.